

**Direzione:** INCLUSIONE SOCIALE

**Area:** RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

## **DETERMINAZIONE**

**N. G02072 del 25/02/2019**

**Proposta n. 3068 del 25/02/2019**

**Oggetto:**

Articolo 1, comma 23 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22. Autorizzazione in favore della IPAB Centro Geriatrico Giovanni XXIII alla cessione della partecipazione del 51% della società denominata RSA Giovanni XXIII S.p.a.

OGGETTO: Articolo 1, comma 23 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22. Autorizzazione in favore della IPAB Centro Geriatrico Giovanni XXIII alla cessione della partecipazione del 51% della società denominata RSA Giovanni XXIII S.p.a.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Su proposta del Dirigente dell'Area Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza

VISTI lo Statuto della Regione Lazio;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);

il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale);

il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 282);

la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e, in particolare, l'articolo 21;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione" e, in particolare, l'articolo 1 comma 10 in base al quale "*Il secondo periodo del comma 23 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22, relativo alla sospensione delle alienazioni concernenti i patrimoni delle IPAB, è sostituito dai seguenti: "Nel caso in cui da tale sospensione possa derivare un nocumento per le attività delle IPAB, le alienazioni potranno essere effettuate, fermo restando quanto disposto dalla normativa in materia di dismissione del patrimonio pubblico, previa autorizzazione obbligatoria e vincolante della direzione regionale competente in*

*materia di rapporti con le IPAB. A tal fine, l'IPAB presenta una proposta di alienazione, corredata da perizia di stima giurata sul valore di mercato e da una relazione tecnica che attesti le ragioni del danno derivante dalla mancata alienazione, nonché le finalità di pubblica utilità ad essa sottese e i progetti di investimento per finalità assistenziali o di utilità sociale in cui si intendano reinvestire i proventi con esclusione di ogni forma di investimento in titoli speculativi o azioni o strumenti finanziari derivati. La relazione tecnica corredata dalla perizia giurata di stima è pubblicata sul sito della IPAB interessata per un periodo non inferiore a trenta giorni. Sulla richiesta di autorizzazione la direzione regionale competente in materia di rapporti con le IPAB si pronuncia entro novanta giorni, dandone comunicazione alla commissione consiliare per il tramite dell'Assessore competente. Decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.”;*

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

la deliberazione di Giunta Regionale 18 luglio 2017, n. 419 (Indirizzi per l'introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) del Lazio e modifica della deliberazione n. 429 del 04/08/2015 concernente "Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza”);

la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 268 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale al dott. Valentino Mantini;

VISTO lo Statuto dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Centro Geriatrico Giovanni XXIII di Viterbo;

VISTI

- la deliberazione della Giunta regionale del 28 febbraio 2017, n. 87 (Commissariamento dell'IPAB Centro Geriatrico Giovanni XXIII di Viterbo), con la quale è stato disposto di commissariare l'Ente, per un periodo di sei mesi;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio del 9 novembre 2017, n. T00204, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario dell'IPAB Centro Geriatrico Giovanni XXIII di Viterbo, nella persona dell'Avv. Giuseppe Piferi, per le medesime finalità di cui alla DGR 87/2017;
- la deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2018, n. 353 con la quale è stato disposto il commissariamento dell'Ipab Centro Geriatrico Giovanni XXIII, sino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio 27 luglio 2018, n. T00178, con il quale l'Avv. Giuseppe Piferi è stato nominato commissario straordinario dell'Ipab de qua per gli adempimenti di cui alla citata DGR 353/2018;

CONSIDERATO CHE

- l'Ipab *de qua*, nel 2002, ha costituito, per la gestione dei servizi forniti dalla Residenza assistenziale di sua proprietà, la società denominata RSA Giovanni

- XXIII S.p.a., di cui deteneva il 51% delle quote, individuando, a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica, la Giomi Spa quale socio di minoranza e detentore del 49% della partecipazione;
- con delibera n. 4 del 15 maggio 2009 il CdA dell'Ipab ha disposto di recedere consensualmente dalla predetta società cedendo, senza preventiva procedura di evidenza pubblica, la propria partecipazione del 51% al socio minoritario Giomi Spa;
  - contestualmente alla suddetta cessione la società è stata trasformata nella RSA Giovanni XXIII s.r.l. a totale partecipazione della Giomi Spa;
  - la predetta deliberazione consiliare è stata, nell'immediatezza, impugnata dinanzi al Tar Lazio dalla Regione Lazio in considerazione dell'accertamento della violazione da parte dell'Ipab in sede di dismissione delle quote societarie delle norme di evidenza pubblica nonché di quelle inerenti ai poteri di vigilanza regionali;
  - il Tar Lazio Sez. III Quater, a conclusione del giudizio di impugnazione, con sentenza n. 198/2018 ha dichiarato:
    1. il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla principale censura mossa all'impugnato provvedimento dell'Ipab, relativo alla cessione, senza gara, delle quote possedute nella società mista partecipata, all'uopo richiamando la Sentenza della Cassazione, SS.UU., n.21588/2013, che ha fissato la competenza dell'AGO a conoscere di ogni vicenda attinente la vita delle società miste;
    2. la tardività delle censure mosse al procedimento di formazione della società mista, in quanto da tempo la Regione era a conoscenza del relativo procedimento;
    3. la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla Regione per quanto attiene all'esercizio dei propri poteri di vigilanza sull'Ipab;
    4. la carenza di interesse ad agire in capo alla Regione in relazione alla censura prospettata sull'operato dell'Ipab in violazione dell'art. 8 bis, 8 ter e 8 quater del D. Lgs. n. 502/1992 e allorché nel cedere le proprie quote detenute nella società mista, di fatto ha permesso che la gestione del servizio di assistenza passasse ad un nuovo soggetto giuridico, la Giomi Srl, privo del necessario requisito dell'accreditamento regionale;
    5. la fondatezza della censura mossa all'operato della Ipab, allorché ha stipulato un contratto di locazione con la neo società Giomi Srl, violando le regole della pubblica gara imposte dal vigente ordinamento.
  - con nota del 27 aprile 2018, prot. 246037, la struttura competente ha richiesto all'Avvocatura regionale di predisporre gli atti finalizzati alla proposizione dell'appello avverso la citata sentenza del Tar Lazio n. 198 del 2018, ritenendo infondati i motivi di rigetto del ricorso di cui ai punti 1, 2 e 4 del precedente capoverso;
  - con nota del 6 giugno 2018, prot. 336948, l'Avvocatura regionale ha riscontrato negativamente la nota della struttura regionale di cui al precedente capoverso, ritenendo, diversamente, che le motivazioni adottate dal Tar con riferimento ai predetti punti 1, 2 e 4, fossero fondate;
  - in data 2 luglio 2018, con comunicazione via pec acquisita agli atti d'ufficio con prot. 391844, il commissario straordinario ha trasmesso la sentenza del Tribunale civile di Viterbo n. 972/1018, emessa in data 21 giugno 2018, a conclusione del giudizio di accertamento promosso dalla RSA Giovanni XXIII s.r.l. in relazione alla liquidazione delle azioni detenute dall'Ipab de qua nella società Giovanni XXIII Spa, con la quale:

- a. è stata riconosciuta la nullità delle deliberazioni dell'assemblea dei soci della RSA Giovanni XXIII Spa (società partecipata al 51% dall'Ipab *de qua*) del 28 maggio 2009 e del 12 giugno 2009, afferenti al recesso da parte dell'Ipab dalla società medesima, con conseguente acquisto della proprietà da parte del socio di minoranza, in quanto contrastanti con le norme in materia di evidenza pubblica poste a tutela di interessi generali;
- b. è stato riconosciuto, conseguentemente, nella parte motiva, considerata l'invalidità del suddetto recesso, il ripristino dell'assetto societario pregresso, in ordine all'ammontare delle partecipazioni dei soci;

ATTESO che

- il commissario straordinario nella relazione allegata al bilancio consuntivo dell'esercizio 2017, ha evidenziato che l'Ipab, attualmente attiva e svolgente attività di Casa di Riposo per Anziani, è titolare di patrimonio immobiliare sufficiente a garantire nel tempo un incremento dei servizi offerti nell'ambito territoriale di competenza;
- il commissario straordinario nella medesima relazione evidenzia, altresì, che l'Ente presenta una situazione economico - finanziaria deficitaria, che di fatto ostacola le attività dell'Ente nonché il futuro miglioramento dei servizi offerti;
- con nota del 24 luglio 2018, prot. 456446, considerata la complessità della situazione, determinata anche dal protrarsi dei giudizi citati, la struttura competente ha richiesto all'Avvocatura regionale l'espressione di un parere finalizzato alla risoluzione delle problematiche evidenziate, anche in relazione alla possibilità di dismettere la partecipazione azionaria di cui l'Ipab aveva riacquisito la titolarità in conseguenza della citata sentenza del Tribunale civile di Viterbo n. 972/1018;
- in data 1° agosto 2018, la società RSA Viterbo srl (già RSA Giovanni XXIII s.r.l.) ha proposto appello avverso la sentenza 972/2018 emessa dal Tribunale civile di Viterbo;
- con deliberazione commissariale del 12 settembre 2018, n. 5 è stata, conseguentemente annullata, in autotutela la citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab n. 4 del 2009;
- con nota del 28 settembre 2018, prot. 593446 l'Avvocatura ha riscontrato positivamente la richiesta di parere, ritenendo necessario l'avvio di una procedura di evidenza pubblica di dismissione delle quote azionarie ai sensi dell'articolo 10 del d. lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, in subordine, in caso di esito negativo di tale procedura, la possibilità di addivenire ad una trattativa transattiva;

CONSIDERATO che

- conformemente al parere positivo reso dall'Avvocatura regionale sono state avviate le procedure finalizzate all'approvazione di un bando di gara per la cessione della partecipazione azionaria dell'Ipab, condivise, peraltro, con la struttura competente, senza emanazione di un provvedimento espresso;
- con comunicazione via pec del 22 novembre 2018, il commissario straordinario, ha trasmesso gli atti inerenti alla procedura di evidenza pubblica di dismissione delle quote societarie;
- con comunicazione via pec del 23 gennaio 2019, corredata da idonea documentazione, il commissario straordinario ha comunicato l'esito negativo della procedura di evidenza pubblica, rappresentando di aver interpellato, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto della Società Giovanni XXIII S.p.a. e

dell'articolo 10 del d. lgs. 175/2016 il socio di minoranza, la Giomi S.p.a. per l'esercizio del diritto di prelazione e di aver demandato ogni adempimento conseguente al direttore dell'IPAB, dott. Attilio Rosati;

- con successiva comunicazione via pec del 16 febbraio 2019, acquisita agli atti d'ufficio in data 18 febbraio 2019, con prot. 26932 è pervenuta alla struttura regionale competente la determinazione del direttore dell'Ipab del 12 febbraio 2019, n. 5 di approvazione del contratto di negoziazione diretta ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del d.lgs. 175/2016;

PRESO ATTO che dalla citata determinazione direttoriale 5/2019 si evince che:

- la stima della “congruità del prezzo di valutazioni delle azioni” effettuata ai sensi dell'articolo 2437 ter del c.c. in data 12 giugno 2009 dal Collegio Sindacale dell'Ente riportava un valore delle azioni detenute dall'Ipab di euro 1.342.000,000;
- la Giomi S.p.a., ricevuto l'interpello dell'Ipab, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto della Società Giovanni XXIII S.p.a. e dell'articolo 10 del d. lgs. 175/2016, con nota del 16 gennaio 2019, ha offerto il pagamento della somma di euro 1.500.000,00;
- la somma offerta dal socio di minoranza, tenuto conto della stima effettuata nell'anno 2009 e delle risultanze dei bilanci della RSA Viterbo s.r.l. riferiti agli anni dal 2010 al 2017, risulta congrua e conveniente per l'Ipab;
- l'accettazione dell'offerta formulata dalla Giomi S.p.a. consentirebbe di addivenire, altresì, alla conclusione di tutti i giudizi pendenti con conseguente risparmio di oneri e spese per l'Ipab medesima;
- l'Ipab dispone di patrimonio immobiliare inutilizzato in considerazione dell'indisponibilità di fondi e, pertanto, la conclusione transattiva della vertenza le consentirebbe di ampliare l'offerta di servizi alla collettività;

ATTESO che

- la struttura regionale competente ha effettuato la dovuta istruttoria sugli atti inerenti alla procedura di evidenza pubblica finalizzata alla cessione della partecipazione del 51% della società denominata RSA Giovanni XXIII S.p.a., detenuta dall'Ipab Centro Geriatrico Giovanni XXIII, ritenendola conforme alla normativa vigente anche in considerazione del parere reso in proposito dall'Avvocatura regionale;
- la struttura regionale competente ha, altresì, effettuato la dovuta istruttoria, rilevando l'assenza di elementi ostativi alla procedura di cui dell'articolo 10 comma 2 del d.lgs. 175/2016 sopra evidenziata, in quanto espletata conformemente alla normativa vigente;
- a conclusione della stessa non deriverebbe alcun nocumento all'Ipab medesima, bensì la possibilità di ampliare la gamma di servizi offerti alla collettività, tramite patrimonio rimasto inutilizzato sino ad oggi, con conseguente inserimento attivo nel sistema integrato dei servizi socio assistenziali e socio sanitari regionali;
- la conclusione della procedura transattiva consentirebbe, altresì, la conclusione di un annoso contenzioso con conseguente risparmio di oneri e spese ad esso connessi;

RITENUTO pertanto:

1. di formalizzare, essendo trascorso un termine ragionevole dall'avvio della procedura finalizzata alla cessione della partecipazione del 51% della società

denominata RSA Giovanni XXIII S.p.a. detenuta dall'Ipab Centro Geriatrico Giovanni XXIII, l'autorizzazione già concessa al commissario straordinario in fase di condivisione del testo del relativo avviso pubblico, sussistendo, peraltro, la necessità della conservazione dei suoi effetti in quanto strettamente connessi alla realizzazione di un superiore interesse pubblico;

2. di autorizzare l'IPAB Centro Geriatrico Giovanni XXIII di Viterbo alla conclusione della procedura di negoziazione diretta ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del d.lgs. 175/2016, con vincolo di destinazione del ricavato al miglioramento dei servizi già offerti dall'Ente nonché all'ampliamento delle attività mediante l'impiego del patrimonio rimasto inutilizzato sino ad oggi, conformemente con quanto evidenziato nella determinazione direttoriale del 12 febbraio 2019, n. 5

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che integralmente si richiamano,

1. di formalizzare, essendo trascorso un termine ragionevole dall'avvio della procedura finalizzata alla cessione della partecipazione del 51% della società denominata RSA Giovanni XXIII S.p.a. detenuta dall'Ipab Centro Geriatrico Giovanni XXIII, l'autorizzazione già concessa al commissario straordinario in fase di condivisione del testo del relativo avviso pubblico, sussistendo, peraltro, la necessità della conservazione dei suoi effetti in quanto strettamente connessi alla realizzazione di un superiore interesse pubblico;
2. di autorizzare l'IPAB Centro Geriatrico Giovanni XXIII di Viterbo alla conclusione della procedura di negoziazione diretta ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del d.lgs. 175/2016, con vincolo di destinazione del ricavato al miglioramento dei servizi già offerti dall'Ente nonché all'ampliamento delle attività mediante l'impiego del patrimonio rimasto inutilizzato sino ad oggi, conformemente con quanto evidenziato nella determinazione direttoriale del 12 febbraio 2019, n. 5.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Commissione Consiliare competente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 gg. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione sul BURL.

Il Direttore  
Valentino Mantini